

(NUOVO) STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“RUOTE D'EPOCA RIVIERA DEI FIORI”

DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO

Art. 1) E' costituita l'associazione “Ruote d'Epoca Riviera dei Fiori”-----

Art .2) Essa ha sede in Villanova d'Albenga (SV)Via Molinetto 25
complesso Fiori di Pesco-----

Art. 3) L'Associazione, esclusa ogni finalità di lucro, ha lo scopo di riunire attorno a sé tutti coloro che sono interessati alla collezione di autoveicoli motoveicoli, natanti, aerei, e veicoli utilitari d'epoca ed è retta dalle norme portate all'atto costitutivo e dallo statuto dell'associazione, ha inoltre lo scopo di diffondere e mantenere vivo l'interesse per i veicoli d'epoca, inteso anche come sentimento e fenomeno di costume sociale, favorendo così l'amicizia e la solidarietà tra le persone, promuovendo momenti di incontro fra gli appassionati delle auto e moto d'epoca ed incoraggiando il mantenimento e la conservazione di tale patrimonio, anche con l'eventuale creazione di un museo volto a conservare e mostrare i veicoli ed articoli affini. Altro fine dell'Associazione è quello di coinvolgere i giovani, anche attraverso manifestazioni e iniziative scolastico/culturali, volte a diffondere l'osservanza del codice di circolazione stradale ed a far apprezzare l'utilità del rispetto delle regole oltre che a portare a conoscenza dei progressi tecnici fatti nell'ambito della sicurezza e della circolazione stradale, mettendo in risalto l'importanza della prudenza, dell'abilità e della dovuta attenzione e

conoscenza del veicolo da parte del conducente di ogni mezzo di trasporto. -----L'Associazione si prefigge, altresì, la realizzazione di manifestazioni sportive (nell'ambito degli accordi A.S.I. o similari) culturali e di quanto fosse ritenuto utile per la migliore realizzazione delle manifestazioni.

Si impegna a rispettare le direttive A.S.I. cui è federata o di altri enti a cui potrà aderire.-----

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.4) Il patrimonio è costituito.-----

- a) dai beni che diverranno di proprietà dell'Associazione;-----
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le possibili eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni donazioni e lasciti, quali sponsorizzazioni ecc.;

Le entrate dell'Associazione sono costituite,

- a) dalle quote associative;
- b) da quelle eventualmente derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) da ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'associazione;-----

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.-----

Art. 5) L'esercizio contabile si chiude al 31 Dicembre di ogni anno;----

Art.6) Sono Associati le persone ed Enti la cui domanda di ammissione sarà accettata dalla maggioranza del Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota che sarà annualmente stabilita dal Consiglio.-----La qualifica di associato si assume all'atto del versamento della quota associativa ed è valida per l'intero anno solare-----

Art.7) Gli Associati avranno diritto di partecipare alle manifestazioni, alle mostre, agli incontri e in genere, a tutte le iniziative proposte dal Club. Possono partecipare alla vita del Club, senza acquisire la posizione di Associati, i soggetti non ancora maggiorenni, che abbiano rapporti parentali con gli Associati del sodalizio, i quali se ne assumano espressa responsabilità ad ogni effetto, con atto scritto. Gli associati hanno diritto di partecipare all'Assemblea di cui al successivo Art.14) con diritto di voto e di eleggibilità, nei modi previsti dallo Statuto.

Art. 8) La qualità di Associato si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità;

-la morosità sarà dichiarata dal Consiglio;

-l'indegnità sarà sancita dalla Assemblea degli Associati.

In ogni caso l'Associato dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né può vantare pretese sul patrimonio sociale. Le quote versate dagli Associati sono intrasmissibili e non sono soggette a rivalutazioni.

AMMINISTRAZIONE

Art.9) L'associazione è amministrata da un Consiglio di

Amministrazione composta da un numero dispari di Associati, con un massimo di sette, eletti dall'Assemblea degli Associati, che rimangono in carica per la durata di 5 (cinque) esercizi associativi e comunque fino all'elezione dei loro successori, essi possono essere rieletti senza limitazione alcuna, alla loro naturale scadenza.

I membri del Consiglio sono eletti dall'Assemblea degli Associati, secondo le modalità di cui al successivo Art. 14.

Nel caso di dimissioni o di decesso di un consigliere il Consiglio alla sua prima riunione provvede alla sua sostituzione cooptando il primo dei non eletti.

Gli Associati che desiderassero presentarsi quali candidati alla carica di membri del Consiglio dovranno darne comunicazione 2 mesi prima della citata scadenza naturale del Consiglio stesso.

I membri del Consiglio uscente, salvo diversa e manifestata volontà dei singoli membri, da manifestarsi in maniera esplicita e per iscritto, si intendono automaticamente candidati per il prossimo quinquennio.

Le votazioni relative alla nomina dei membri del Consiglio saranno effettuate, come sopra detto, dall'Assemblea degli Associati, i quali avranno debita informativa dei candidati che si propongono alla citata carica elettiva.

Qualora la maggioranza del Consiglio si dimette il Consiglio stesso si intende automaticamente decaduto.

Art.10) Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere; nomina tutti i membri del

Comitato Etico e può nominare i Revisori dei Conti che possono essere un massimo di tre, anche esterni; ne fissa la durata e l'incarico.

In caso di Revisori esterni ne fissa anche il compenso.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio fatta eccezione per il Presidente dell'Associazione.

Ai Revisori dei Conti è demandato il controllo contabile sull'Amministrazione dell'Associazione. Essi possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, esaminare i rendiconti ed i bilanci e ne esprimono approvazione sottoscrivendoli prima della presentazione all'Assemblea.

Art.11) Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente o almeno la metà dei membri lo ritenga necessario e comunque, di minimo, una volta all'anno per deliberare in merito al bilancio consuntivo dell'anno trascorso, da redigere obbligatoriamente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto espressamente specificato relativamente ai poteri dell'Assemblea.

I singoli consiglieri devono essere convocati per la riunione del Consiglio mediante avviso di convocazione.

Per la validità della delibera del Consiglio deve essere presente la metà più uno dei membri in carica.

Art. 13) Il Presidente ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura la esecuzione delle deliberazioni della Assemblea e del Consiglio; nei casi di comprovata urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE

Art. 14) Gli associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno, in occasione della riunione annuale, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, la quale conterrà l'ordine del giorno, almeno quindici giorni antecedenti della data fissata per l'Assemblea, facendo fede la data di invio.

Analogo valore potrà avere eventuale convocazione fatta su apposita pagina del sito internet dell'Associazione o inviata con mezzi telematici.

L'assemblea dovrà essere convocata in luogo da stabilire purché sul territorio nazionale.

Art. 15) L'Assemblea delibera sugli indirizzi, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sull'approvazione del bilancio, sulle modifiche statutarie, proposte dal Consiglio per l'anno in corso e su quant'altro alla stessa Assemblea demandato per statuto.

Art. 16) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli Associati in

regola con il pagamento della quota annua di associazione.

E' sospeso dal voto chi è sottoposto a giudizio del Comitato Etico di cui al successivo Art. 20).

Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati mediante apposita delega conferita per iscritto a cui dovrà essere allegata copia del documento di identità: il singolo Associato non potrà avere più di cinque deleghe.

Art. 17) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice-presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo crede due scrutatori.

Il potere di esaminare la validità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea è del Presidente unitamente al Segretario del Consiglio.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 18) E' ammesso il rimborso delle spese sostenute, autorizzate e comprovate da idonea documentazione a tutti i soggetti che svolgono un incarico nel Club, sia elettivo che a seguito di nomina. Il Consiglio potrà riconoscere, in casi particolari, un giusto compenso commisurato all'attività svolta, a favore di tutti coloro che operino assiduamente nell'interesse dell'Associazione, anche in attività e/o incarichi previsti dallo Statuto.

Art. 19) Le assemblee sono validamente costituite:

a) in prima convocazione, quando sia presente in proprio o per delega almeno la metà degli associati;

b) in seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero degli associati intervenuti e presenti per delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi in Assemblea. Tuttavia, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei voti espressi in assemblea.

Art. 20) Il Comitato Etico atto a dirimere le controversie tra il Club e i singoli Associati e le controversie tra gli Associati e comunque a giudicare dei comportamenti contrari all'etica sociale è nominato dal Consiglio ed è composto come in appresso:

1) dal Vice-Presidente in carica nominato dal Consiglio d'Amministrazione;

2) da uno degli Associati con laurea in giurisprudenza o con titolo equipollente;

3) da uno degli Associati del Club-

SCIoglimento

Art. 21) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio che potrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito

l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CONTROVERSIE

Art. 22) Tutte le eventuali controversie sociali tra gli Associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con espressa esclusione ad ogni altra giurisdizione, alla competenza del Comitato Etico di cui al precedente Art. 20).

Art. 23) Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso rinvio alle norme del Codice Civile nonché alle disposizioni di Legge regolanti la materia.

Villanova d'Albenga, 10 ottobre 2020